Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | Roma — Martedì, 30 ottobre | Numero 256

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** — *nel Regno cent.* **20** — *arretrato in Roma cent.* **30** — *nel Regno cent.* **40** — *all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

AVVISO

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di colonna o spazio
Altri avvisi, centesimi quaranta ... } di linea.

Vennero inoltre elevati, con decorrenza dal 1° ottobre, i prezzi degli abbonamenti trimestrali e semestrali, rispettivamente, a L. 12 e a L. 20 in forza del Decreto Ministeriale 16 settembre 1917, inserito nella *Gazzetta* stessa il 28 successivo, e furono pure fatti alcuni ritocchi al costo dei numeri separati del giornale.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1707 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 690, relativa ai provvedimenti per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, quale fu modificata con la legge 31 maggio 1913, n. 596;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 499, relativo all'avanzamento dei sottufficiali appartenenti all'esercito operante;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al ministro della guerra di estendere le disposizioni dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale del 27 aprile 1916, n 499, ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali impiegati nell'interno del paese in speciali servizi armati

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1731 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo poteri straordinari in caso di guerra;

Visto il Nostro decreto 2 settembre 1917, n. 1392, riguardante il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili nazionali, requisite, sequestrate o noleggiate per servizio dello Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato adibito ai piroscafi per la navigazione sullo stretto di Messina ed ai servizi costieri della Sardegna, ed a quello ferroviario della Amministrazione medesima trovantesi sui detti piroscafi per ragioni di servizio, sono estese, nel caso di morte per atti di guerra, le disposizioni dell'art. 5 del succitato Nostro decreto 2 settembre 1917, n. 1392, circa il trattamento di indennità.

La equiparazione delle qualifiche del personale navigante e ferroviario, per gli effetti della applicazione della disposizione del precedente comma al personale ferroviario, sarà stabilita dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Per tutto il personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per quello ferroviario in servizio come sopra, quando la vedova ed i figli minori abbiano diritto a conseguire per la morte del marito o del padre avvenuta in conseguenza di atti di guerra, oltre il trattamento d'indennità indicato nel precedente articolo, anche la pensione eccezionale di cui la legge (testo unico) 22 aprile 1909, n. 229, la percentuale di supplemento eccezionale di pensione è assegnata soltanto per la parte eventualmente eccedente la rendita vitalizia vedovile o temporanea durante la minore età, costituita con la indennità e determinata mediante le tabelle di cui all'art. 36 del predetto testo unico 22 aprile 1909, n. 229.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — R. Bianchi — Carcano.

Visto, *Il guardasigilli:* Sacchi.

Il numero 1731 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Visto l'art. 3 della legge 25 giugno 1909, n. 372;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli della guerra, della marina, delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere, sulle linee ferroviarie e di navigazione da essa esercitate, la tariffa ridotta in uso per gli impiegati civili dello Stato, per i viaggi degli ex-militari che hanno perduto completamente la vista in conseguenza di ferite riportate in guerra e per quelli delle persone che li accompagnano.

Non sarà ammessa al godimento della concessione più di una persona di accompagnamento per ogni cieco.

La concessione è limitata a quattro viaggi di corsa semplice all'anno.

Le norme e modalità per l'applicazione della concessione verranno stabilite dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — R. Bianchi — Giardino — Del Bono — Meda — Carcano — Raineri — De Nava.

Visto, *Il guardasigilli:* Sacchi.

Il numero 1741 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 10 febbraio 1916, n. 161;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione di quanto dispone l'art 3 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1916, n. 161, il pagamento degli acconti sulle pensioni privilegiate di guerra che si presume possano competere ai militari del R. esercito e della R. marina ed agli appartenenti al corpo della R. guardia di finanza, collocati a riposo per ferite od infermità contratte in servizio, sarà fatto a rate mensili anticipate.

Nulla è innovato per quanto riguarda le modalità di pagamento delle pensioni che ai medesimi saranno poi definitivamente liquidate.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — GIARDINO — DEL BONO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 20 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Palizzi (Reggio Calabria).*

ALTEZZA!

Mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Palizzi, perdurando l'impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Veduto il R. decreto 4 marzo 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria, ed i Nostri decreti 24 giugno, 19 settembre, 23 dicembre 1915, 23 marzo, 15 giugno, 21 settembre, 21 dicembre 1916, 25 marzo e 17 giugno 1917, coi quali venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio stesso;
Veduta la legge comunale e provinciale, il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, nonchè il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Palizzi è prorogato di tre mesi.
Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 20 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Amatrice (Aquila).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Amatrice, non potendosi ancora procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Veduti i Nostri decreti 16 marzo 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Amatrice, in provincia di Aquila, 28 giugno, 14 settembre, 16 dicembre 1916, 15 marzo e 14 giugno 1917, coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale;
Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Amatrice è prorogato di tre mesi.
Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 20 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Diano Marina (Porto Maurizio).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di V. A. R. l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario straordinario di Diano Marina, non essendo possibile procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa della persistente assenza di un considerevole numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 9 marzo 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Diano Marina, in provincia di Porto Maurizio, 22 giugno, 21 settembre, 21 dicembre 1916, 22 marzo e 17 giugno 1917, coi quali fu prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale, ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Diano Marina è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 20 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Lizzano in Belvedere (Bologna).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Lizzano in Belvedere, a causa della persistente assenza di un considerevole numero di elettori, richiamati alle armi, che non consente di procedere, per ora, alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 14 luglio 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, 6 ottobre 1915, 23 gennaio, 23 marzo, 22 giugno, 21 settembre, 21 dicembre 1916, 18 marzo e 17 giugno 1917, coi quali vennero prorogati rispettivamente di tre mesi i termini per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lizzano in Belvedere è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 20 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Massa Marittima (Grosseto).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di V. A. R. l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Massa Marittima, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione finanziaria della civica azienda, e non essendo, d'altra parte, possibile procedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto 17 maggio 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Massa Marittima, in provincia di Grosseto:

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Massa Marittima è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 20 settembre 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Moglia (Mantova).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Moglia, perdurando l'impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di numerosi elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 16 settembre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Moglia, in provincia di Mantova, 16 dicembre 1915, 21 marzo, 15 giugno, 21 settembre, 14 dicembre 1916, 18 marzo e 10 giugno 1917, coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Moglia, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
COMMISSARIO GENERALE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI

Veduti i decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1917, n. 76; 17 giugno 1917, n. 978, e 7 ottobre 1917, n. 1598;

Vedute le ordinanze 23 giugno e 21 agosto 1917, relative alla requisizione delle patate;

Ritenuta la necessità di regolare il commercio delle patate, di conoscerne l'attuale consistenza e di stabilire adeguati prezzi per la requisizione;

DISPONE:

Art. 1.

Il commercio delle patate in quantità non superiore al quintale, è pienamente libero.

Quello per quantità superiori al quintale è parimenti libero, limitatamente però all'interno della Provincia.

Art. 2.

Le compre-vendite di patate destinate all'esportazione dalla Provincia, se per quantità superiori ad un quintale, debbono essere preventivamente denunciate per iscritto dal compratore al prefetto della Provincia d'origine e non avranno effetto se non quando la denuncia sarà munita del visto d'approvazione, apposto dal prefetto.

Ottenuto tale visto, il compratore dovrà successivamente denunciare anche al prefetto della Provincia di destinazione le quantità di patate importate.

Art. 3.

L'esportazione delle patate per semina da una Provincia all'altra e per qualsiasi quantitativo, non sarà vietata dai prefetti, quando risulti assicurato il fabbisogno per la semina nella Provincia. L'effettiva destinazione per semina, deve essere comprovata con certificati rilasciati da enti od istituzioni agrarie.

I prefetti delle Provincie importatrici dovranno invigilare perchè le patate stesse vengano realmente impiegate nella semina.

Art. 4.

Chiunque detenga patate, in quantità superiore ai cinque quintali, dovrà farne denuncia, indirizzata al prefetto, entro 15 giorni dalla data della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

La denuncia, redatta per iscritto, dovrà contenere l'indicazione della quantità posseduta, del luogo di deposito e del cognome e nome e della residenza del detentore.

La denuncia sarà presentata, nella sede dell'Ufficio municipale del Comune di residenza del detentore, al segretario comunale, che ne rilascerà ricevuta e trasmetterà, nel termine di 5 giorni, con apposito riepilogo, le denuncie originali al prefetto della Provincia.

Art. 5.

Eguale denuncia dovrà essere presentata, nei modi e con le indicazioni prescritte nell'articolo precedente, nel termine di cinque giorni dall'immissione in possesso, da chiunque divenga successivamente detentore, a qualsiasi titolo, di oltre 5 quintali di patate. Il segretario comunale trasmetterà, ogni cinque giorni, al prefetto anche queste denuncie, accompagnate da un riepilogo.

Art. 6.

Il prefetto, ricevute le denunzie, le comunicherà alla Commissione provinciale di requisizione.

Art. 7.

Il prezzo di requisizione delle patate sarà stabilito, per ogni Provincia, dal prefetto, con propria ordinanza, entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente nella *Gazzetta ufficiale* del Regno sulla base del prezzo del mercato e delle mercuriali e sentita la locale Camera di commercio. Tale prezzo potrà poi, col variare degli elementi di base, esser variato quando occorra, sempre con ordinanza prefettizia.

Art. 8.

I quantitativi di patate superiori ai cinque quintali, rinvenuti presso detentori che non abbiano ottemperato alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della presente ordinanza, sono immediatamente sequestrati dall'agente che accerta la contravvenzione e messi a disposizione della Commissione provinciale di requisizione.

I contravventori incorreranno inoltre nelle pene stabilite dagli articoli 1, 2, 3 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 9.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 30 ottobre 1917.

Il sottosegretario di Stato commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari:
ALFIERI.

COMMISSARIATO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI

Limitazione delle vendite delle uova conservate

In relazione all'ordinanza 1° ottobre 1917, il Commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi notifica:

Entro la prima quindicina del prossimo mese di novembre, ogni Ditta detentrice di uova conservate in calce o in frigorifero, non

potrà vendere quantitativi di merce superiori complessivamente al 15 per cento per quelle conservate in calce e 20 per cento per quelle conservate in frigorifero delle quantità totali di uova possedute e denunziate a norma del decreto del Commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi in data 15 agosto 1917.

Pertanto, tenendo conto della quota del 20 per cento già fissata per tutto il mese di ottobre con precedenti notifiche, le percentuali complessive di vendita concesse fino al 15 novembre p. v. risultano stabilite nella misura del 35 per cento per le uova conservate in calce, e del 40 per cento per quelle conservate in frigorifero.

Roma, 27 ottobre 1917.

Il commissario generale
per gli approvvigionamenti e i consumi:
ALFIERI.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visto il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215, e il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1917, n. 1479;

Vista la propria ordinanza del 21 agosto 1917, pubblicata nel n. 197 della *Gazzetta ufficiale*;

Visto il decreto 26 ottobre 1917 dei ministri per le armi e munizioni e per l'industria, il commercio e il lavoro, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255;

Ordina:

Le vendite di sansa esausta fatte a favore delle Società ferroviarie e tramviarie, degli stabilimenti che producono energia elettrica e degli stabilimenti che lavorano per il munizionamento e per la fabbricazione di armi, non sono soggette ad autorizzazione, salvo le limitazioni imposte con l'articolo primo dell'ordinanza 21 agosto 1917, pubblicata nel n. 197 della *Gazzetta ufficiale* del Regno, per quanto concerne le spedizioni fuori delle Provincie per le quali è vietata l'esportazione di combustibile vegetale.

In tutti gli altri casi le vendite debbono essere autorizzate dal commissario per i combustibili nazionali.

Roma, 29 ottobre 1917.

Il commissario generale: DE VITO.

REGOLAMENTO
per l'ordinamento dei servizi alla Corte dei conti e per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

La Corte dei conti a sezioni riunite.

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800;
Vista la legge 9 luglio 1905, n. 361;
Visto l'art. 28 della legge 25 giugno 1908, n. 290;
Vista la legge 22 giugno 1913, n. 664;
Visto il decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 839;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1266;
Visto il regolamento per l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti approvato il 2 luglio 1913 colle successive modificazioni;

DELIBERA:

Temporaneamente e fino a che perdurerà l'eccezionale lavoro per le pensioni di guerra, le attribuzioni delle singole sezioni della Corte dei conti o sonmodificate e stabilite come appresso:

I.

Il servizio di risconto e controllo degli atti riguardanti tutti i Ministeri è demandato alla sezione I.

II.

Alla sezione II saranno assegnati gli affari concernenti le domande di pensioni dovute ai militari per le infermità, ferite e invalidità provenienti dalla guerra e sono altresì di sua competenza le decisioni nei casi di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1266.

III.

Alla sezione III, oltre le attuali sue attribuzioni, vengono assegnate quelle concernenti il giudizio in prima istanza sui conti dei tesorieri provinciali e sulle responsabilità degli amministratori delle Provincie, e il giudizio sui conti del R. politecnico di Torino.

A questa sezione sono normalmente applicati sedici referendari per le funzioni loro attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

IV.

La sezione IV mantiene le attuali sue attribuzioni giusta l'art. 5 del regolamento 2 luglio 1913, salvo quanto si dispone col precedente n. III per i conti provinciali, e per quanto riguarda le pensioni di guerra, le attribuzioni della sezione stessa restano limitate agli affari concernenti domande di genitori e collaterali di militari morti.

V.

Le due sezioni II e IV hanno una unica segreteria, comune a tutte e due, e così pure un unico archivio e servizio d'ordine.

Nelle adunanze delle sezioni le funzioni di segretario saranno esercitate da un direttore superiore o da un capo divisione, o in loro assenza da capi sezione.

VI.

L'ordinamento dei servizi giusta la presente deliberazione sarà attuato col 1° novembre 1917.

Ove occorra, più divisioni potranno essere riunite sotto un solo capo divisione.

VII.

È data facoltà alla presidenza di coordinare in un testo unico le disposizioni del regolamento 2 luglio 1913, colle modificazioni apportatevi il 25 giugno 1915, le presenti e le altre vigenti in materia.

Roma, 31 agosto 1917.

Il presidente: *A. Tami.*
Il segretario generale: *G. Balsamo.*

Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione 31 agosto 1917 della Corte dei conti a sezioni riunite;

Visti i decreti Luogotenenziali 5 agosto 1917, n. 1266; e 2 settembre 1917, n. 1384;

Sentito il Consiglio di presidenza;

Decreta:

È approvato il seguente testo unico del regolamento provvisorio sull'ordinamento dei servizi della Corte dei conti e sulle forme con le quali questa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

CAPO I.

Del modo in cui le attribuzioni della Corte sono ripartite tra le sezioni e gli uffici.

Art. 1.

Le quattro sezioni di cui la Corte si compone hanno le attribuzioni ripartite nel modo determinato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

La sezione I ha il riscontro degli atti riguardanti tutti i Ministeri comprese le Amministrazioni del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e gli economati generali dei benefizi vacanti.

Essa ha inoltre fra le sue attribuzioni il riscontro effettivo sui magazzini dello Stato; la vigilanza sulla riscossione delle pubbliche entrate, ed il riscontro degli atti relativi:

a) alle entrate;
b) al Debito pubblico;
c) alla Cassa dei depositi e prestiti;
d) agli Istituti di previdenza;
e) alla contabilità del portafoglio;
f) al fondo per l'emigrazione;
g) ai buoni del tesoro;
h) all'officina delle carte valori

i) alla cassa speciale del tesoro per i biglietti a debito dello Stato;

l) alle spese fisse e debito vitalizio;

m) all'amministrazione delle ferrovie esercitate dallo Stato.

Provvede infine all'economia, al servizio interno della Corte, alla biblioteca ed agli archivi.

Art. 3.

La sezione II ha competenza per tutti gli affari concernenti le domande di pensioni dovute ai militari per le infermità, ferite e invalidità provenienti dalla guerra o in occasione di servizio e per le decisioni nei casi di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1266.

Art. 4.

La sezione III ha le seguenti attribuzioni:

a) il giudizio sui conti dei contabili dello Stato e sulla responsabilità dei funzionari dello Stato, a senso della legge e dei regolamenti;

b) il giudizio sui conti riguardanti il servizio interno della Corte;

c) il giudizio sugli appelli relativi ai conti dei tesorieri dei Comuni, degli enti assimilati e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed alla responsabilità dei loro amministratori;

d) la vigilanza sulla prestazione delle cauzioni cui sono tenuti gli agenti contabili ed altri funzionari dello Stato ed il riscontro dei decreti di approvazione, riduzione e svincolo delle medesime;

e) il giudizio in prima istanza sui conti dei tesorieri provinciali e sulle responsabilità degli amministratori delle Provincie nonchè il giudizio sui conti del R. politecnico di Torino.

A questa sezione sono normalmente applicati sedici referendari per le funzioni loro attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5.

La sezione IV ha le seguenti attribuzioni:

a) il riscontro sui decreti ed altri atti qualsiansi che importino collocamento a riposo o cessazione di servizio di impiegati civili o militari di terra e di mare, a qualunque categoria e a qualunque Amministrazione dello Stato appartengano;

b) la liquidazione delle pensioni, assegni o indennità che in tutto o in parte siano a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto ai termini del precedente art. 3 è devoluto alla competenza della sezione II, rimanendo, quanto alle pensioni di guerra, nella competenza della sezione IV la liquidazione delle pensioni dovute ai genitori ed ai collaterali di militari morti in guerra, o in occasione di servizio;

c) l'esame dei provvedimenti in ordine alle pensioni a carico degli Istituti di previdenza e dei decreti Ministeriali per concessione di pensioni a carico delle Amministrazioni del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e degli Economati generali dei benefizi vacanti.

Art. 6.

Un presidente di sezione ha la sopraintendenza degli uffici della Corte dei conti, del Ministero della guerra e del Ministero del tesoro riuniti per il servizio delle pensioni di guerra e ne sorveglia e dirige il funzionamento, giusta le norme emanate dal presidente della Corte dei conti.

Il detto presidente di sezione, nei casi di assenza o impedimento, è supplito da un consigliere ed è coadiuvato da un referendario della Corte dei conti; ha inoltre facoltà di scegliere nel personale addetto agli uffici riuniti, uno o più segretari.

Il presidente di sezione riferisce al presidente della Corte dei conti sull'andamento dei lavori con rapporti mensili e ogni qual volta occorra.

Art. 7.

A' termini del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1266 il presidente della Corte dei conti delega uno o più consiglieri, perchè emettano i decreti di assegnazione della pensione alle vedove ed agli orfani dei militari morti in guerra.

Art. 8.

All'ufficio del procuratore generale sono addetti, oltre il vice procuratore generale, tre referendari con le funzioni di sostituto.

Art. 9.

I referendari applicati alla III sezione possono avere a collaboratori alcuni impiegati, i quali dipendono interamente da essi per quanto riguarda il disimpegno degli incarichi loro attribuiti, pur restando i referendari stessi responsabili dell'accuratezza delle verificazioni, dei rapporti e delle proposte che presentano alla Corte.

I referendari possono essere incaricati dalla presidenza di altre funzioni oltre quelle normali.

Art. 10

Gli uffici della Corte dei conti sono fissati nel modo seguente:

A) segretariato generale;

B) sedici divisioni delle quali:

I. Una per la segreteria della sezione III.

II. Una per la segreteria della sezione IV e per i progetti di pensione e l'esame dei decreti di cessazione dal servizio del personale dell'Amministrazione civile.

III. Una per i progetti di pensione e l'esame dei decreti di cessazione dal servizio del personale delle Amministrazioni militari ed assimilato, escluso però quanto concerne le pensioni dovute ai militari, loro vedove ed orfani, genitori e collaterali in dipendenza dell'attuale guerra e di cui negli articoli 6 e 12.

Dodici divisioni per il riscontro degli atti dei Ministeri e cioè:

IV. Una per i Ministeri degli affari esteri e delle colonie.

V. Una per il Ministero dell'interno.

VI. Una per il Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

VII. Una per le Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e per gli Economati generali dei benefizi vacanti.

VIII. Una per il Ministero delle finanze.

IX. Una per il Ministero del tesoro, per la vigilanza sulla riscossione delle entrate, per i buoni e vaglia del tesoro, per l'officina delle carte-valori, per la cassa speciale del tesoro per i biglietti a debito dello Stato, e per la contabilità generale.

X. Una per i Ministeri della guerra e delle armi e munizioni.

XI. Una per i Ministeri della marina e dei trasporti marittimi e ferroviari (parte marittima).

XII. Una per il Ministero della pubblica istruzione.

XIII. Una per il Ministero dei lavori pubblici.

XIV. Una per i Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro.

XV. Una per il Ministero delle poste, telegrafi e telefoni.

Una divisione (XVI) per il riscontro e la contabilità delle spese fisse e del debito vitalizio.

C) Quattro uffici esterni per il riscontro:

a) presso la Direzione generale del debito pubblico;

b) presso la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti;

c) presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza;

d) presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

D) Una delegazione presso la Cassa speciale del tesoro in Roma per i biglietti a debito dello Stato.

Art. 11.

Temporaneamente e fino a nuova disposizione, il servizio del riscontro effettivo ai magazzini dello Stato viene assegnato alle divisioni per la guerra, per la marina, per le finanze e per l'istruzione pubblica, ciascuna per la parte di sua competenza.

Art. 12.

Uno speciale ufficio (che è riunito a quelli analoghi dei Ministeri della guerra e del tesoro, e che ha, cogli stessi, sede in apposito locale) si occupa del ricevimento e della istruzione delle domande di pensioni dovute ai militari, loro vedove ed orfani, genitori e collaterali in dipendenza dell'attuale guerra e della compilazione dei progetti di liquidazione.

Questo ufficio è sotto l'alta direzione di un presidente di sezione, come è detto all'art. 6.

Art. 13.

Le divisioni dalla IV alla XVI dipendono dalla sezione I, le divisioni II e III dalle sezioni II e IV, secondo la rispettiva competenza, e la divisione I dalla sezione III.

Art. 14.

Ciascuna divisione è retta da un direttore capo divisione o in caso di assenza o di impedimento, da un capo sezione.

A capo di ciascuno degli uffici speciali di riscontro istituiti o da istituirsi, possono essere preposti direttori superiori, referendari o direttori capi di divisione, secondo che le necessità del servizio consiglino.

Alla vigilanza e superiore direzione dei detti uffici provvede il presidente della Corte.

Alla delegazione presso la cassa speciale del tesoro per i biglietti a debito dello Stato è preposto un caposezione.

L'ufficio del doppio del Gran libro tiene pure il duplicato dei registri d'iscrizione dei titoli di credito comunale e provinciale, ed è posto sotto la diretta dipendenza del segretario generale.

Art. 15.

Le attribuzioni dei predetti direttori superiori, referendari e capi di divisione posti a capo degli uffici esterni sono determinate con istruzioni approvate dalla Corte.

CAPO II.

Segretariato generale.

§ I. — *Segretario generale.*

Art. 16.

Il segretario generale riceve direttamente dal presidente gli ordini e le istruzioni concernenti: il servizio di segreteria della Corte, l'orario degli uffici, il carteggio riservato alla firma del presidente, la distribuzione degli affari alle sezioni, e tutti i provvedimenti che occorrono riguardo al personale dei suddetti uffici interni ed esterni.

Art. 17.

Il segretario generale ha cura speciale degli affari concernenti tutto il personale degli uffici sì interni che esterni, propone al presidente la più conveniente destinazione dei capi d'ufficio e degli altri impiegati, e fornisce alla Corte le notizie occorrenti per deliberazioni o proposte relative al personale.

Presso il Segretariato generale è la segreteria delle sezioni riunite agli effetti di legge per i procedimenti contenziosi.

Art. 18.

Il Segretario generale deve inoltre curare che sia regolarmente eseguita la trasmissione delle deliberazioni o degli elenchi relativi alle registrazioni con riserva, che ogni quindici giorni la Corte deve comunicare direttamente agli uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati, secondo il disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853; nonchè dei mandati contemplati all'art. 58 della legge di contabilità e 327 del regolamento relativo; e così pure dell'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato ha dato il suo parere, ai termini dell'art. 10 della legge di contabilità.

§ II. — *Direttori superiori.*

Art. 19.

Quando i direttori superiori non siano posti a capo di uffici esterni, dovranno principalmente:

a) curare la raccolta delle deliberazioni di massima adottate dalla Corte in sede di riscontro e, nel caso di diversità di interpretazione di leggi o regolamenti, renderne avvisata la presidenza a mezzo del segretario generale;

b) vigilare il personale degli uffici interni ed esterni della Corte per quanto riguarda l'osservanza dell'orario e la disciplina e riferirne al presidente ed al segretario generale; ferme restando la superiore sorveglianza da parte del segretario generale stesso e la responsabilità dei capi di divisione, di cui all'art. 35 del regolamento per il personale;

c) vigilare e riferire al presidente ed al segretario generale sui lavori arretrati e sulle cause che li hanno determinati;

d) vigilare sulla tenuta del conto impegni;

e) proporre opportune ed eventuali modificazioni e semplificazioni dei servizi;

f) presiedere le speciali Commissioni che potranno essere nominate dal presidente per l'esame di regolamenti attinenti ai servizi sottoposti al controllo di più divisioni.

Art. 20.

Oltre alle attribuzioni stabilite dal precedente articolo ed a quelle derivanti da eventuali incarichi della presidenza, e salvo il caso di destinazioni ad uffici speciali di riscontro, i direttori superiori possono essere destinati o al Segretariato generale, per coadiuvare ed eventualmente sostituire il segretario generale, oppure alla segreteria delle sezioni II e IV.

CAPO III.

Del modo come le sezioni debbono procedere nell'esercizio delle loro attribuzioni.

§ I. — *Norme generali.*

Art. 21.

Il presidente della Corte presiede la sezione I.

L'assegnazione dei presidenti di sezione, dei consiglieri e dei referendari delle singole sezioni ed uffici, è fatta con ordinanza del presidente della Corte, inteso il Consiglio di presidenza.

Nello stesso modo per esigenze di servizio, potrà variarsi il numero dei referendari normalmente assegnati alla sezione III, ai termini del precedente articolo 4.

Art. 22.

Ciascun presidente convoca e presiede la propria sezione.

Nel caso d'assenza o d'impedimento del presidente, questi è sostituito dal consigliere più anziano delle sezioni.

Durante il periodo feriale le sezioni sono presiedute dal presidente di sezione designato dal presidente della Corte.

Art. 23.

Le relazioni dei consiglieri alle sezioni possono essere orali o scritte.

Le deliberazioni con le necessarie motivazioni, debbono sempre risultare dal verbale di ciascuna seduta.

Art. 24.

Nelle deliberazioni collegiali, quando vi sia parità di numero, si astiene il meno anziano, che non sia il relatore.

Art. 25.

Ciascuna sezione ha uno speciale ufficio di segreteria per ricevere e distribuire le carte, per la compilazione dei verbali delle sedute, per il carteggio e per quanto si riferisce alle particolarità degli affari trattati dalla sezione.

Alla direzione di detti uffici sono preposti i funzionari incaricati delle funzioni di segretario della sezione.

Il segretario generale esercita le funzioni di segretario della I sezione.

Le due sezioni II e IV, hanno per tutto ciò che concerne le pensioni dovute ai militari, loro vedove ed orfani, genitori e collaterali in dipendenza dell'attuale guerra, una unica segreteria, comune a tutte e due e così pure un unico archivio e servizio d'ordine.

Questa segreteria è retta da un direttore superiore o da un capo divisione; riceve i progetti di liquidazione delle pensioni compilati dall'ufficio speciale di cui nell'art. 12 e, sotto gli ordini dei presidenti delle sezioni II e IV, secondo la rispettiva competenza, adempie a quanto è prescritto perchè i progetti siano sottoposti alle deliberazioni delle sezioni stesse. Dopo che le deliberazioni saranno emesse, provvede che siano immediatamente comunicate all'ufficio del Ministero del tesoro incaricato di darvi esecuzione.

Quando le funzioni di segretario non sono esercitate da un direttore superiore o da un direttore capo di divisione possono essere affidate anche ad un capo sezione.

Per la sezione III le funzioni di segretario sono esercitate dal capo della divisione di segreteria della sezione stessa.

In caso di assenza o di impedimento dei titolari essi vengono sostituiti da un funzionario di pari grado o del grado immediatamente inferiore, che sarà designato volta per volta dal presidente della rispettiva sezione.

Art. 26.

Per ciascuna sezione è tenuto un registro-protocollo, nel quale sono iscritti tutti gli affari che le pervengono a misura del loro arrivo; la data di questo, e il successivo corso degli affari debbono risultare dal protocollo.

Art. 27.

Oltre gli altri registri che sono prescritti, ciascuna sezione tiene un repertorio delle massime tratte dalle proprie deliberazioni o decisioni.

Art. 28.

Le lettere e le deliberazioni delle sezioni sono firmate dai rispettivi presidenti e in loro assenza o altro impedimento, dal consigliere anziano della sezione.

La corrispondenza coi ministri è tenuta dal presidente della Corte, il quale provvede pure alla comunicazione delle deliberazioni delle singole sezioni.

Art. 29.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente della Corte lo sostituisce il presidente di sezione anziano, il quale ne assume la firma, tranne per gli affari che il presidente riservi personalmente a sè.

§ II. — *Norme speciali per la sezione I.*

Art. 30.

Il presidente della Corte, presidente della I sezione, assegna a ciascun consigliere della sezione stessa la speciale vigilanza sopra una o due divisioni di riscontro, affinchè ne abbia la superiore direzione ed apponga la sua firma alle occorrenti vidimazioni e registrazioni.

Art. 31.

Le divisioni di riscontro della Corte esaminano i decreti Reali, Ministeriali o di altre autorità, i mandati e gli altri atti emessi a cura delle amministrazioni il cui controllo è loro affidato; ed, ove li riconoscano regolari, li sottopongono al consigliere competente.

Quando ravvisano nel decreto, mandato od atto in esame qualche irregolarità o qualche infrazione alle vigenti norme, legislative o regolamentari, fanno opportuni rilievi ufficiosi che, previo il visto del consigliere, sono trasmessi ai Ministeri o agli uffici dipendenti.

Qualora le Amministrazioni non provvedano ad emendare, ma si limitino a giustificare o a dare spiegazioni sugli atti pei quali furono fatte osservazioni, il consigliere o li ammette alla registrazione, o ne riferisce alla sezione. Possono essere ammessi a registrazione parziale i decreti collettivi, riguardo a quei provvedimenti che la sezione riconosca regolari.

Il consigliere riferisce inoltre alla sezione quegli affari che stima opportuno, e può anche sottoporle le osservazioni ufficiose prima di darvi corso.

Quando la sezione creda doversi negare la registrazione, e sospenderla per avere più ampie informazioni, ne espone le ragioni con motivata deliberazione.

La deliberazione della sezione è trasmessa al Ministero da cui emanò l'atto o decreto, e qualora il ministro, per risoluzione del Consiglio dei ministri insista perchè esso debba aver corso ai termini dell'art. 14 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e la sezione non trovi di mutare avviso, la Corte, in adunanza generale, determina se il visto per la registrazione sull'atto o sul decreto si debba apporre con riserva.

Art. 32.

Quando un decreto o regolamento, insieme ad altre disposizioni, ne contenga qualcuna riguardante la resa o la forma dei conti giudiziali e le cauzioni, prima della sua registrazione è dalle competenti sezioni di controllo comunicato alla III per il suo avviso.

Sono parimenti comunicati preventivamente alla sezione IV, per l'esame di competenza e il conseguente parere, i decreti e regolamenti concernenti pensioni o collocamenti a riposo.

§ III. — *Norme speciali per la sezione III.*

Art. 33.

Spetta alla III sezione l'esame dei decreti o regolamenti riguardanti esclusivamente la resa o la forma dei conti, e le spetta pure di dare il proprio avviso sugli atti il cui esame sia di competenza di altre sezioni e che le vengano comunicati ai sensi dell'art. 32.

Art. 34.

Ad uno dei consiglieri della III sezione è specialmente affidata la superiore direzione sopra il servizio delle cauzioni.

Art. 35.

È affidata ad un consigliere della Corte la sopraintendenza al servizio interno, agli archivi, alla biblioteca, ed alle spese della Corte.

Nel primo mese di ciascun trimestre egli riferisce alla sezione III sul conto presentato dall'economo e relativo alle spese pagate nel trimestre precedente sui fondi somministrati all'economo stesso.

Nel primo mese di ciascun esercizio finanziario egli riferisce alla stessa sezione, e poi alla Corte in adunanza generale, per la definitiva approvazione, sul conto delle spese fatte dall'economo nello esercizio scaduto.

§ IV. — *Norme speciali per le sezioni II e IV.*

Art. 36.

Il riscontro e la registrazione dei decreti o altri atti che importino collocamento a riposo o cessazione di servizio degli impiegati civili e dei militari di terra e di mare dipendenti dallo Stato, sono fatti dalla sezione IV a mezzo delle divisioni dipendenti, con le norme indicate nell'art. 31.

Il riscontro e la registrazione dei decreti o altri atti contemplati dalla lettera *c*) dell'art. 5 sono esercitati a mezzo delle divisioni ed uffici dipendenti con le stesse norme sopra indicate.

Analogamente si procede per l'esame degli atti assegnati o comunicati alla sezione IV, ai termini del secondo capoverso dell'art. 32.

Art. 37.

I presidenti delle sezioni II e IV ripartiscono fra i consiglieri di esse l'esame dei progetti di liquidazione delle pensioni, nonchè gli altri affari di cui all'articolo precedente e nelle sedute, all'uopo designate, i consiglieri ne riferiscono alla rispettiva sezione per le opportune deliberazioni, conformemente a quanto dispone il regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

CAPO IV.

Adunanze generali.

Art. 38.

La Corte è convocata in adunanza generale a sezioni riunite dal presidente della Corte, o dal presidente di sezione che lo rappresenta, ai termini dell'art. 7 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 39.

Il procuratore generale interviene alle adunanze della Corte a sezioni riunite, semprechè si trattino affari sui quali il pubblico ministero debba essere sentito, ovvero egli stesso debba fare rappresentanze, comunicazioni o richieste alla Corte; nel qual caso il procuratore generale può chiederne al presidente la convocazione.

Art. 40.

Il segretario generale compila il verbale delle adunanze della Corte a sezioni riunite.

CAPO V.

Consiglio di presidenza.

Art. 41.

Il presidente della Corte convoca a Consiglio i presidenti di sezione quando lo creda opportuno.

Secondo le materie che si abbiano a trattare, il procuratore generale può essere invitato ad intervenirvi.

Il segretario generale assiste alle adunanze del Consiglio e ne redige i verbali.

In assenza di qualcuno dei presidenti, e del segretario generale,

suppliscono i loro rappresentanti secondo le dispozioni del presente regolamento.

Art. 42.

È provveduto nel Consiglio dei presidenti per le proposte relative al bilancio della Corte.

Sono stabilite dal Consglio stesso le retribuzioni da concedersi agli impiegati per lavori straordinari, come pure le sovvenzioni per malattie, o altri straordinari bisogni, salvo al presidente la facoltà di provvedere direttamente nei casi di urgenza.

Norme generali.

Art. 43.

La Corte potrà fare alle disposizioni del presente regolamento quelle variazioni che si ravvisassero opportune.

Art. 44.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento.

Art. 45.

Il presente regolamento andrà in vigore col giorno 1° novembre 1917 e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 ottobre 1917.

Il presidente
A. TAMI.

Norme per gli uffici riuniti per le pensioni di guerra

Il presidente della Corte dei conti

Visto l'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1384;

DECRETA:

Sono approvate le seguenti norme per gli uffici riuniti per le pensioni di guerra.

Art. 1.

Gli uffici riuniti per le pensioni di guerra hanno le attribuzioni indicate nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917 n. 1384.

Art. 2.

Il referendario della Corte dei conti, cui spetta il compito di coadiuvare il presidente di sezione nell'esercizio delle sue attribuzioni, è preposto all'ufficio della Presidenza, che ha i seguenti incarichi:

a) ricevimento e spedizione del corriere;

b) trattazione degli affari generali o di carattere riservato, da sottoporsi all'esame ed alla firma del presidente di sezione, o del Consigliere che lo supplisce;

c) servizio di informazioni;

d) rapporti con autorità centrali o locali e coi Comitati di assistenza, riguardo all'ordinamento del servizio;

e) coordinamento delle funzioni degli uffici riuniti per le pensioni di guerra ed esecuzione delle disposizioni impartite ad essi dal presidente di sezione;

f) statistica dei lavori inerenti alla liquidazione delle pensioni di guerra;

g) stampati occorrenti per il servizio delle pensioni di guerra, da approvarsi dal presidente di sezione;

h) economato ed altri servizi d'ordine interno.

Fanno parte dell'ufficio di presidenza i segretari che il presidente di sezione ha facoltà di scegliere nel personale addetto agli uffici riuniti.

Art. 3.

Le domande di pensioni di guerra, appena pervenute, sono inscritte in uno schedario alfabetico ed in un registro per ordine numerico; indi per ciascuna di esse è formato il fascicolo a cura dell'ufficio del Ministero della guerra il quale, previo esame di sua competenza, rimette gli atti agli altri uffici per l'ulteriore corso, secondo le disposizioni del presidente di sezione.

Sopra le domande, come pure sopra gli atti relativi che pervengano successivamente, deve apporsi l'indicazione della data di arrivo e del numero del rispettivo fascicolo, col timbro degli uffici riuniti.

Le formalità di cui ai comma precedenti devono osservarsi anche per gli atti comunicati dall'Amministrazione militare riguardo a militari invalidi, pei quali, in mancanza di domanda, sia da procedere d'ufficio alla liquidazione del trattamento di quiescenza, a sensi dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497.

Art. 4.

L'ufficio del Ministero della guerra ha cura di unire ai fascicoli gli atti che è incaricato di raccogliere per la documentazione delle domande di pensioni di guerra; e procede agli ulteriori accertamenti richiesti dagli uffici della Corte dei conti e del Ministero del tesoro.

Agli effetti delle disposizioni del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1385, si richiederanno normalmente gli atti indicati nelle avvertenze allegate alle presenti norme per accertare in quali circostanze sia stata determinata la invalidità o la morte di militari.

Art. 5.

L'ufficio del Ministero del tesoro ha comunicazione immediata dei fascicoli relativi ai militari invalidi, collocati a riposo o in congedo, alle vedove ed agli orfani, per l'eventuale concessione degli acconti mensili; e trasmette indi i fascicoli stessi agli altri uffici per l'ulteriore corso, con le modalità che saranno stabilite dal presidente di sezione.

L'ufficio del Ministero del tesoro, mentre procede agli accertamenti necessari per provvedere circa gli acconti, ha cura di richiedere alle autorità ed alle parti interessate gli altri documenti che occorrano agli effetti della liquidazione della pensione.

Lo stesso ufficio del Ministero del tesoro riceve, a cura di quello della Corte dei conti, la comunicazione dei fascicoli relativi alle domande di genitori o collaterali, dopo che sia stata compiuta la istruttoria circa la situazione economica e di famiglia degli interessati, e solamente quando costoro abbiano fatto esplicita richiesta di acconto; e, appena provveduto in proposito, restituisce i fascicoli all'ufficio della Corte dei conti.

Art. 6.

Il personale dell'ufficio della Corte dei conti addetto al servizio delle pensioni di guerra è diviso in tre rami, posti ognuno alla dipendenza di un referendario e tutti sotto l'alta direzione del presidente di sezione. Essi sono incaricati dell'istruttoria e della compilazione dei progetti per la liquidazione delle pensioni rispettivamente:

il primo, per i militari invalidi di guerra;
il secondo, per le vedove e per gli orfani;
il terzo, per i genitori e per i collaterali.

Il presidente di sezione ha facoltà di assegnare inoltre la trattazione di affari speciali all'uno o all'altro dei rami e di modificare temporaneamente la distribuzione del lavoro tra essi in caso di urgenti necessità di servizio.

Art. 7.

Ciascuno dei rami di cui nell'articolo precedente è suddiviso in riparti ed eventualmente in gruppi, costituiti di più riparti, a seconda del bisogno e del numero degli affari, giusta le disposizioni del presidente di sezione.

A capo dei riparti e dei gruppi sono destinati dal presidente di sezione funzionari appartenenti al personale di concetto della Corte dei conti.

Gli incarichi speciali che fossero dati ai capi di riparto o ai capi gruppo devono essere approvati dal presidente della Corte.

Art. 8.

I fascicoli, appena pervenuti ai diversi rami dell'ufficio della Corte dei conti, sono assegnati ai riparti, secondo le disposizioni stabilite per l'ordinamento di essi dal presidente di sezione.

Il capo riparto ha la responsabilità della regolare e sollecita esecuzione degli ordini ricevuti; rivede giornalmente il lavoro eseguito dal personale posto alla sua dipendenza; rimette al referendario i

progetti compilati, segnalandogli i casi di speciale importanza, oltre quelli dei quali il referendario stesso siasi riservato l'esame; e firma gli atti, quando sia a ciò delegato dal direttore dell'ufficio con l'autorizzazione del presidente di sezione.

Se l'ufficio è diviso in gruppi, i capi di questi coadiuvano il referendario nella direzione e nella vigilanza di alcuni riparti.

Art. 9.

I progetti riveduti sono trasmessi o al consigliere delegato per i suoi provvedimenti a' termini del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1266, oppure alla segreteria delle sezioni II e IV della Corte per l'ulteriore corso a norma di legge.

Art. 10.

Intervenuto il provvedimento di liquidazione del consigliere delegato, oppure della competente sezione della Corte, l'ufficio del Ministero del tesoro provvede per l'esecuzione, mettendo subito in corso il pagamento della pensione a data corrente, salvo a corrisponderne gli arretrati dopo accertato l'ammontare delle somme che debba eventualmente ricuperare.

I provvedimenti del consigliere delegato sono comunicati all'ufficio del Ministero del tesoro a cura del secondo ramo dell'ufficio della Corte dei conti.

Art. 11.

I direttori di tutti gli uffici addetti al servizio delle pensioni di guerra riferiscono al presidente di sezione circa l'andamento del servizio; e gli comunicano alla fine di ogni mese i dati statistici e le altre notizie che egli ritenga opportune.

Il presidente di sezione riferisce al presidente della Corte.

Art. 12.

Le norme di cui nei precedenti articoli potranno essere modificate dal presidente della Corte secondo che le necessità del servizio richiedessero.

Roma, 15 ottobre 1917.

Il presidente: A. TAMI.

Avvertenze circa gli atti d'istruttoria, agli effetti del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1385.

a) La prova che l'invalidità del militare siasi verificata nelle circostanze previste dal citato decreto Luogotenenziale è desunta dagli atti degli accertamenti amministrativi e sanitari circa l'origine e la classificazione dell'infermità.

b) Non si richiede altra prova se risulta dall'atto di morte che questa avvenne in battaglia, oppure in seguito a ferite o lesioni riportate in occasione di servizio, in territori dichiarati in stato di guerra.

c) Qualora l'atto di morte non contenga l'indicazione delle circostanze di cui alla lettera *b*), ne sarà fornita la prova mediante l'estratto del processo verbale modello 147, redatto a termini dell'istruzione approvata col decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 109; oppure, in mancanza di tale atto, mediante certificato del comandante di corpo o di altra autorità militare che, in vece del comandante, abbia accertato in quali circostanze avvenne il decesso.

d) In casi diversi da quelli suindicati in difetto delle altre prove richieste per i medesimi, è sufficiente la dichiarazione dell'ufficiale medico dell'ospedale o di altro riparto sanitario militare, in cui il decesso sia stato constatato, se da tale dichiarazione risulta che la morte fu determinata da ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate in occasione di servizio, in territori in stato di guerra.

Qualora il militare sia deceduto in conseguenza di malattia, per cui sia stato ricoverato in diversi stabilimenti sanitari, occorre di regola l'indicazione sommaria delle osservazioni precedentemente eseguite dai medici degli stabilimenti stessi circa l'origine, la durata, la specie e le varie fasi della malattia.

e) Se la dichiarazione sanitaria anzidetta non è rilasciata da ufficiali medici sanitari, oppure non ammette che l'infermità, causa della morte, sia stata riportata, nè aggravata in occasione di servizio, in territori dichiarati in istato di guerra, ovvero non è escluso che vi abbia concorso il dolo o la colpa grave del militare, occorre che siano compiute le indagini opportune a cura dell'autorità competente e che venga richiesto in merito il parere motivato del Consiglio d'amministrazione, o dell'autorità che ne fa le veci, sentito il direttore di sanità militare nei casi contemplati dall'art. 43 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

f) Agli effetti dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1385, quando occorra accertare se l'infortunio sia avvenuto nei servizi attinenti alla guerra, fuori dalla zona di guerra, sarà richiesto il suddetto parere motivato.

g) Il parere del Consiglio d'amministrazione, o dell'autorità che ne fa le veci, se è negativo, viene comunicato in copia conforme, compresa la motivazione, alla parte interessata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con le altre modalità che l'Amministrazione militare ritenga più opportuno adottare, di concerto con gli uffici riuniti per le pensioni di guerra.

Spetta esclusivamente alla Corte dei conti di pronunciarsi in merito alle deduzioni eventualmente presentate contro tale parere dal richiedente la pensione, sentito l'Ispettorato di sanità militare, se del caso, a norma dell'art. 104, secondo comma, del citato regolamento 5 settembre 1895, senza che occorrano ulteriori atti dell'autorità militare.

h) La prova dell'appartenenza di un militare a corpi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle colonie, ai sensi dell'art. 5 del menzionato decreto Luogotenenziale n. 1385 del 1917, sarà fornita mediante l'estratto dello stato di servizio della matricola, solamente quando non risulti questa circostanza da altri atti già raccolti dall'Amministrazione militare

i) Non saranno rinnovati in relazione alle nuove norme del menzionato decreto Luogotenenziale n. 1385 del 1917, gli atti degli accertamenti amministrativi e sanitari già compilati in base alle disposizioni precedentemente in vigore, eccettuato il caso di assoluta necessità.

Sugli stessi atti potrà essere richiesto il parere definitivo all'Ispettorato di sanità militare, circa le questioni medico-legali che occorra risolvere.

Roma, 15 ottobre 1917.

MINISTERO DEL TESORO.

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato.

Con decreto Luogotenenziale del 10 maggio 1917:

Billò cav. Roberto, ragioniere capo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato a riposo, d'ufficio, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° giugno 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 5 luglio 1917:

Bianchi Ettore, primo ragioniere di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per infermità, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 1917, con l'annuo stipendio di L. 4500.

Personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro.

Con decreto Luogotenenziale del 13 maggio 1917:

Setti Vittorio, ufficiale di 2ª classe nelle Delegazioni del tesoro, è, a sua domanda, collocato a riposo per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° giugno 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1917:

Jacoponi Giorgio, primo segretario di 1ª classe nelle Delegazioni del tesoro, è, a sua domanda, collocato a riposo per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° agosto 1917, col titolo onorifico di delegato del tesoro.

Arizzoli Giulio, ufficiale di 3ª classe nelle Delegazioni del tesoro, è collocato in aspettativa, di ufficio, per motivi di salute, a decorrere dal 3 giugno 1917, con l'annuo assegno di L. 1500 fino al 30 giugno 1917 e di L. 1650 dal 1° luglio successivo.

Pirrone-Cataldi cav. Gaetano, delegato del tesoro di 2ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 2500, a decorrere dal 1° agosto 1917.

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 16 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a' sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 675, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 2ª quindicina del mese di agosto 1917.

N. d'iscrizione nel Reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
17596	68563	Fierli Mario	« Sciopero generale ». Atto unico illustrato da Pintucci	Fierli Mario	Stabilimento tipogr. G. Castrucci, Firenze, 14 dicembre 1916. — Mai rapp. nell'attuale sua forma.
17602	68607	Fraccaroli Arnaldo	« La dolce vita ». Commedia in 3 atti	Fraccaroli Arnaldo	Stabilimento tipogr. F.lli Treves, in Milano, 8 luglio 1914. — Rappr, la 1ª volta al *Manzoni* di Milano il 4 dicembre 1912.
17603	68608	Lo stesso	« La foglia di fico ». Commedia in 3 atti	Lo stesso	La stessa, id. — Rappr. la 1ª volta ai *Fiorentini* di Napoli il 14 maggio 1913.
17604	68609	Lo stesso	« Non amarmi così ». Commedia in 3 atti	Lo stesso	La stessa, 11 aprile 1917. — Rappr. la 1ª volta al *Valle* in Roma il 18 dicembre 1916.
17605	68610	Niccodemi Dario	« Il titano ». Commedia in 3 atti	Niccodemi Dario	La stessa, 8 febbraio 1917. — Rappr. la 1ª volta al *Lirico* di Milano il 27 aprile 1917.
17606	68611	Varagnolo Domenico	« Per la regola ». Commedia in 3 atti in dialetto veneziano	Varagnolo Domenico	Tipografia Carlo Ferrari, Venezia, marzo 1915. — Rappr. la 1ª volta all'*Apollo* in Roma il 30 gennaio 1914.
			IV - Opere cinematografiche (Films).		
17597	68565	Milano film — Praga Marco	« Notte di tempesta ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1648. — Art. 23. — Presentati, pel visto, 384 campioni di film col manoscritto del soggetto in 4 atti di Marco Praga	Grabinsky Broglo Luigi	Inedita. — Mai proiettata
17598	68603	Tiber film	« L'articolo 4 ». Op. ut supra m. 1913. — Art. 23. — Presentati, pel visto, 298 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Tiber film (Casa di Gioacchino Mecheri)	Inedita. — Proiettata la 1ª volta al *Modernissimo* in Roma il 2 marzo 1917.
17599	68604	La stessa	« Orrori della guerra ». Op. ut supra m. 2120 dalla commedia dello stesso titolo di Hennequin. — Art. 23. — Presentati, pel visto, 204 ut supra	La stessa	Id. — Proiettata la prima volta al Cinema *Modernissimo* in Roma il 2 aprile 1917.
17600	68605	La stessa	« Donna di cuori ». Op. ut supra m. 2120. — Art. 23. — Presentati, pel visto, 180 ut supra	La stessa	Id. — Proiettata la prima volta al Cinema *Quattro Fontane* in Roma il 19 gennaio 1917.
17601	68606	La stessa	« Come le foglie ». Opera ut supra m. 1960 dalla commedia dallo stesso titolo di G. Giacosa. Art. 23. — Presentati, pel visto, 275 ut supra	La stessa	Id. — Proiettata la prima volta al Cinema *Quattro Fontane*, il 2 febbraio 1917.

Roma, 15 ottobre 1917.

Per il direttore: G. GIULIOZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 17).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
	1	2	3	4	5
600338	3.50 %	362037	52 50	Russitano Giuseppe fu Salvatore, dom. a Termini Imerese (Palermo), libere	Russitano Giuseppe fu Salvatore *minore, sotto la patria potestà della madre Sciarrino Rosina di Andrea ved. Russitano*, ecc., come contro
	»	386172	101 50		
	»	396223	52 50		
	»	460278	35 —		
599143	»	229538	101 50	*Pellissier Francesca* fu Marco Aurelio, nubile, dom. a Sospello (Alpi Marittime - Francia	*Pellisseri Luigia o Luisa detta Francesca* o *Fanny* fu Marco Aurelio, nubile, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 ottobre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 30 ottobre 1917, in L. 152,20.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917, accertato il giorno 27 ottobre 1917, da valere per il giorno 29 ottobre 1917:

PIAZZA	Chèque	Versamento telegrafico
Parigi (franchi)	136 58	—
Londra (lire sterline)	37 39 1/2	—
Svizzera (franchi svizzeri)	172 21	—
New York (dollari)	7 85 3/4	—
Buenos Ayres (pesos carta)	—	—
Cambio dell'oro	—	—

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno, nel giorno 27 ottobre 1917.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % netto (1906)	80.7612	1.1411
3.50 % netto (1902)	—	1.1411
3 % lordo	—	0.2219
5 % netto	91.4709	1.6301

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *30 ottobre 1917*. — (Bollettino di guerra n. 889).

Nella giornata di ieri è continuato il ripiegamento delle nostre truppe sulle posizioni stabilite. La rottura dei ponti sull'Isonzo da noi effettuata e l'azione efficace dei nostri riparti di copertura hanno rallentato l'avanzata del nemico. La nostra cavalleria ha preso contatto colle avanguardie nemiche.

Cadorna.

Settori esteri.

In Fiandra e in Piccardia il maltempo e la fitta nebbia non permettono da qualche giorno agli inglesi e ai francesi una eguale e costante pressione contro le linee tedesche nelle regioni di Ypres e di Hurtebise. Tuttavia anche ieri essi hanno potuto conseguire dovunque qualche leggero vantaggio e fare prigionieri.

Gli aviatori inglesi hanno effettuato, il 27 e 28 corrente, altre ardite incursioni, gettando oltre due tonnellate di esplosivi sugli aerodromi di Engel, di Saint Denis Westrun e di Gontrade e sulle stazioni di Stalbillsbruge e di Cambrai.

In Macedonia l'attività dei belligeranti si è manifestata ieri nelle regioni del Valdar e di Monastir con cannoneggiamenti violenti.

Ieri l'altro aeroplani tedeschi hanno tentato, ma senza alcun successo, un'incursione sulle contee sud-orientali dell'Inghilterra.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 29. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Belgio azioni di artiglieria piuttosto violente a nord di Draaibank.

A sud-est di Saint Quentin abbiamo effettuato un riuscito colpo di mano che ci ha permesso di ricondurre prigionieri ed una mitragliatrice.

Sul fronte dell'Aisne la lotta di artiglieria è proseguita abbastanza viva nel settore a nord di Vandesson e verso Hurtebise. Nostri riparti penetrarono nelle trincee tedesche in Argonne e sulla riva sinistra della Mosa e ricondussero una diecina di prigionieri.

Sulla riva destra della Mosa l'artiglieria nemica bombardò violentemente le nostre posizioni sul fronte Bosco Le Chaume-Bezonvaux. Seguì un attacco,

Il nemico ricacciato dai nostri fuochi non potè avvicinarsi alle nostre linee a nord del bosco di Caurières ove prese piede su uno spazio di circa cinquecento metri nei nostri elementi avanzati. Un contrattacco immediato delle nostre truppe ci restituì la maggior parte del terreno occupato e ci permise di fare prigionieri. Nella foresta di Apremont un tentativo nemico su un nostro piccolo posto non dette alcun risultato.

PARIGI, 29. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Durante la giornata la lotta dell'artiglieria si è mantenuta violenta sulla riva destra della Mosa nel settore Bois le Chaume-Bezonvaux. Cannoneggiamento intermittente sul resto del fronte.

Velivoli tedeschi hanno bombardato la regione di Dunkerque il 27 e il 28 corrente. Nessuna vittima.

LONDRA, 29. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data del pomeriggio, dice:

Abbiamo effettuato la notte scorsa un colpo di mano sulle trincee nemiche di fronte a Warneton. Una parte del nemico è stata respinta in vicinanza di Reutel.

Durante le operazioni di ieri a nord di Merckem una pattuglia belga catturò un posto tedesco di 21 uomini. Di buon'ora nella notte i belgi effettuarono un colpo di mano a nord di Dixmude, prendendo 23 prigionieri e una mitragliatrice.

LONDRA, 29. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stamane, dice:

Nel pomeriggio i fucilieri di Inniskilling penetrarono nelle trincee tedesche a nord-est di Croisilles e fecero alcuni prigionieri. Stamane di buon'ora a nord e a sud di Dixmude i belgi effettuarono alcuni felici colpi di mano e ricondussero un certo numero di prigionieri. Sul fronte di battaglia, a nord della ferrovia Ypres-Roulers, l'artiglieria tedesca è stata attiva. La nostra artiglieria è stata attivissima a nord-est di Ypres.

LONDRA, 29. — Il comunicato del comandante delle forze metropolitane dice:

Stasera aeroplani nemici hanno tentato una incursione sulle Contee sud-orientali.

Gli aeroplani nemici hanno preso quota e sono entrati in azione i cannoni e i proiettori elettrici. Nessun aeroplano nemico è riuscito a giungere alle difese esterne.

PARIGI, 30. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente dice:

Il 27 corrente attività media dell'artiglieria nemica sull'insieme del fronte, tuttavia più viva a nor-ovest di Monastir.

Il 28 corrente attività d'artiglieria abbastanza viva nella regione del Vardar e in quella di Monastir, ove eseguimmo tiri di distruzione su batterie.

Scontri di pattuglie sul basso Struma e sull'ansa della Cerna.

CRONACA ITALIANA

Per la disciplina nazionale. — Il R. provveditore agli studi per la provincia di Roma, ha inviato ai RR. ispettori e vice-ispettori scolastici la seguente patriottica circolare:

« Ancora una volta rivolgiamoci agli educatori. A ciascuno di essi giunga la nostra voce: li esorti ad affrettare l'opera che già il cuore gli consiglia.

Ogni maestro sia un apostolo di resistenza, di resistenza a qualunque costo. Non resistere sarebbe tradire. Le parti politiche ormai si confondono in patriottica unità: il nostro popolo lo secondi, e a queste giornate di dolore seguirà la gloria dell'avere sostenuto vittoriosamente l'urto dei barbari decidendo forse delle stesse sorti della guerra a cui sozza tirannide costrinse il mondo dei liberi.

Gli alunni portino nelle loro case parole di fede fermissima, cantino gli inni della patria, gli stessi che infiammano i prodi, adorati nostri combattenti: « Viva l'Italia! ».

Necrologio. — Nella sua villa alla borgata di Amato presso Catanzaro è morto l'altrieri l'on. Bruno Chimirri, senatore del Regno. Nobile figura d'uomo politico e di studioso, egli fu decoro del Parlamento italiano, ove sedette quale deputato del collegio di Serra San Bruno dal 1876 fino al 1913, allorquando venne nominato nell'ottobre senatore del Regno.

Nei due rami del Parlamento le più importanti Commissioni lo ebbero membro, quali quelle del bilancio, della legge elettorale, del Codice penale ecc.

Fu ministro di agricoltura, industria e commercio nel primo Gabinetto Di Rudinì (9 febbraio-31 dicembre 1891).

Resosi poi vacante il posto di ministro di grazia e giustizia e dei culti per il ritiro del senatore conte Luigi Ferraris, l'on. Chimirri passò a dirigere quel Ministero dal 31 dicembre 1891 sino al 10 maggio 1892.

Valoroso ed elegante oratore, insigne giureconsulto, egli fu vanto del foro italiano ed onorò la patria e la natia Calabria con l'alto intelletto, la profonda e varia coltura, l'austera rettitudine del carattere e con le opere di bene, alle quali si era da qualche anno più che mai dedicato.

— Un'altra nobile figura è scomparsa ieri, a Padova: quella dell'on. Arrigo Tamassia, senatore del Regno. Nato a Poggio Rusco, in provincia di Mantova, nel 1849, si dedicò giovanissimo agli studi scientifici e legali, insegnò nell'Ateneo padovano, amatissimo dalla gioventù studiosa.

Nell'aprile del 1909 venne, per le sue benemerenze verso la scienza, nominato senatore del Regno e portò all'alto consesso l'autorevole concorso della sua dottrina.

Mercato serico. — Il corrispondente ufficiale del Ministero dell'industria, commercio e lavoro telegrafa da *Tokio* in data 19 corrente:

« Mercato sete al 15 ottobre Shinshun quotato yen 1300, al 19 ottobre ancora yen 1300 con tendenza ferma. — I venditori coalizzati hanno deciso di sospendere affari piuttosto che diminuire tale prezzo. — Le esportazioni dal 1° luglio al 15 ottobre sono state per l'America 82.117 balle, per l'Europa 7926 di cui 370 via Siberia, lo stock è di 17.600 piculs. Mercato cascami invariato, esportazioni per l'America 1968 balle, per l'Europa 8111; stock 15.000 piculs. — Cambio yen su Francia a 4 mesi frs. 3,11 ».

Lo stesso corrispondente telegrafa in data del 26 corrente:

« Mercato sete con leggera tendenza al rialzo. Quotasi Shinshu yen 1.300 ».

TELEGRAMMI "STEFANI"

MADRID, 29. — Il leader conservatore Sanchez Toca conferì lungamente col Re. Alla fine di tale conversazione Sanchez Toca rifiutò di fare dichiarazioni, ma tutto fa ritenere che egli sarebbe stato incaricato della costituzione del gabinetto.

WASHINGTON, 29. — Il controllore dei viveri ha fatto requisire sulle navi tutti i carichi di zucchero destinati ai neutri.

Le spese del Governo per il mese di ottobre, compresi i prestiti agli alleati, supereranno di un centinaio di milioni il miliardo di dollari.

Le spese giornaliere degli ultimi ventitrè giorni sono di circa 42.600,000 dollari.

PIETROGRADO, 29. — Il presidente del Consiglio Kerensky è partito per il fronte.

In seguito alla persistenza dei disordini, è stato proclamato lo stato di guerra in parecchie città e distretti.

ZURIGO, 29. — Si ha da Vienna: Alla Camera dei signori, Halmer parlò della fame che regna nelle provincie settentrionali a Gablonz, Rumburg, Warnsdorf e negli Erzgebirge. Le malattie causate dalla fame e la mortalità sono in grandi proporzioni specialmente fra le donne. Combattè l'unione dei paesi czechi, dichiarando che per giungervi si dovrà passare sui cadaveri dei tedeschi, i quali non consentiranno mai neppure che la Boemia sia divisa fra le due nazionalità.

LONDRA, 30. — Parlando a Tony Pandy il generale Smuts ha detto: Tutto finirà bene per l'Italia. In questa prova essa avrà il nostro appoggio. Un grave pericolo può non soltanto essere evitato, ma può essere trasformato in uno strumento che ci aiuterà a battere il nemico.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.